

Allegato 2

CONDIZIONI DI CONVENZIONAMENTO DELLE BANCHE CON LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Art. 1- Ambito di applicazione

1. Con l'art. 14 bis della L.P. 4 ottobre 2012, n. 20 (Legge provinciale sull'energia 2012), introdotto con l'art. 71 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2, la Provincia autonoma di Trento ("PAT") ha introdotto alcune misure volte, tra l'altro, ad incentivare la riqualificazione energetica di condomini situati in Trentino.
2. Le misure di cui al precedente primo comma comprendono anche un contributo in conto interessi a carico della PAT qualora il condominio intenda finanziare i lavori di riqualificazione energetica mediante contrazione di mutuo bancario; tale contributo è concesso al ricorrere delle condizioni e nei limiti di cui all'allegato 1 della presente deliberazione attuativa del comma 3, lett. a), art. 71 della LP n. 2/2006.
3. Al fine di disciplinare termini, modalità e condizioni di intervento della PAT nella concessione dei contributi in conto interesse di cui ai precedenti commi, le banca interessate sono tenute a prendere atto ed accettare quanto riportato nel presente documento ("Banche aderenti" o "Banche"). I contratti di mutuo concessi dalla Banche ai condomini per la riqualificazione energetica, al fine di beneficiare del contributo in conto interesse di cui al precedente comma, dovranno risultare coerenti con le specifiche riportate nel presente documento.

Art. 2 - Promozione degli strumenti a sostegno della riqualificazione energetica dei condomini

1. La Banca riconosce che lo strumento di incentivazione introdotto dalla PAT per la riqualificazione energetica dei condomini di cui al precedente art. 1 è meritorio di supporto e divulgazione; nel condividere l'importanza della riqualificazione energetica, la Banca si impegna, dunque, ad adottare ogni iniziativa utile ed ogni ragionevole sforzo per divulgare tramite i propri canali commerciali gli strumenti finanziari riservati ai condomini per i lavori di riqualificazione energetica.
2. La Banca potrà in essere ogni azione utile, compatibilmente con le proprie procedure, per rendere disponibili ed aggiornati termini, modalità e condizioni degli strumenti finanziari a sostegno degli interventi per la riqualificazione energetica dei condomini.
3. La PAT renderà disponibili sul proprio sito l'elenco della Banche che aderiranno alla presente iniziativa.
4. Nel condividere l'importanza della riqualificazione energetica, la Banca si impegna a valutare la partecipazione alle spese di promozione dell'iniziativa a sostegno della riqualificazione energetica dei condomini che la PAT attiverà ed a fronte di adeguata visibilità.

Art. 3 - Caratteristiche del contratto di mutuo

1. Il contratto di mutuo che la Banca concederà ai condomini dovrà avere ad oggetto il finanziamento di lavori di riqualificazione energetica e contenere le seguenti caratteristiche affinché la PAT possa assumere l'onere a proprio carico degli interessi attualizzati, nonché di eventuali interessi di preammortamento/pre-finanziamento, nei limiti di cui all'allegato 1 della presente deliberazione attuativa dell'art. 14 bis della LP n. 20/2012.
 - i. Durata - La durata del contratto sarà di 10 anni con piano di rimborso elaborato a rata di capitale costante (c.d. piano di ammortamento italiano); è rimesso alla banca comprendere o aggiungere un eventuale periodo di preammortamento / un pre-finanziamento per una durata massima di 12 mesi.

- ii. Tasso applicato – Il mutuo sarà regolato a tasso fisso; il tasso d’interesse costituisce l’unico onere economico relativo al finanziamento – ad esclusione di imposte, tasse ed eventuali interessi di mora – e non sono quindi previsti ulteriori oneri, spese accessorie o commissioni. Eventuali interessi di preammortamento/pre-finanziamento saranno calcolati sulla base del medesimo tasso del mutuo.
- iii. Tasso di attualizzazione e contributo PAT - L’importo ammissibile a contributo è rappresentato dall’importo derivante dall’attualizzazione degli oneri per interessi al medesimo tasso di cui al precedente ii., calcolata alla data dell’erogazione definitiva/complessiva e messa in ammortamento, oltre eventuale preammortamento/pre-finanziamento. L’importo del contributo in conto interessi a carico della PAT è riconosciuto nei seguenti limiti:
 - fino alla concorrenza di un tasso fisso massimo/tasso di attualizzazione pari al 4,5%, onnicomprensivo;
 - nel limite del 90% dell’onere assunto dal condominio derivanti dalla somma dell’importo risultante dall’attualizzazione degli oneri per interessi a tasso fisso e di eventuali interessi di preammortamento/prefinanziamento ed in relazione alla tipologia di intervento.
- iv. Pagamento interessi - Il pagamento degli interessi avverrà:
 - per il preammortamento/pre-finanziamento: entro o all’erogazione definitiva del mutuo o all’avvio del periodo di ammortamento;
 - per l’ammortamento: in una unica soluzione anticipatamente, almeno fino a concorrenza della quota agevolata dalla PAT.
- v. Forme di tutela - Al fine di favorire l’attuazione dell’operazione e la bancabilità della stessa, la Banca nel contratto di mutuo potrà prevedere l’impegno del condominio a vincolare (tramite conto vincolato, conto pignato o altre forme di tutela) le somme erogate dalla PAT al condominio a titolo di contributo per l’iniziativa di riqualificazione energetica, ulteriori a quelle destinate all’abbattimento degli oneri per interessi. Tali forme di tutela verranno automaticamente meno una volta rimborsato integralmente il mutuo contratto ovvero a compensazione della quota capitale residua.
- vi. Clausole espresse - Il contratto di mutuo dovrà prevedere l’esplicita esclusione della clausola di estinzione anticipata.

Art. 4 - Istruttoria domande di mutuo

1. Le domande di contributo in conto interessi per i mutui concessi dalla Banca per il finanziamento della riqualificazione energetica sono presentate dal condominio alla PAT/ Agenzia Provinciale Incentivi per le Attività Economiche (APIAE) secondo quanto previsto all’allegato 1 della presente deliberazione.
2. La Banca effettua in piena autonomia l’istruttoria della domanda di mutuo e, anche tenendo conto delle favorevoli misure adottate dalla PAT a favore dello strumento, delibera insindacabilmente circa l’accoglimento o meno della stessa e sul tasso.

Art. 5. - Procedura per l’adesione alla convenzione

1. Le banche che intendono aderire all’iniziativa di sostegno alla riqualificazione energetica dei condomini nei termini ed alle condizioni proposte dalla PAT dovranno trasmettere all’Agenzia Provinciale Incentivi per le Attività Economiche (APIAE), Via Solteri n. 38 in Trento la presa d’atto ed adesione del presente documento secondo il modulo di cui all’allegato 3 debitamente compilato e sottoscritto.
2. Il convenzionamento opera a far data dal ricevimento del modulo di adesione di cui al comma precedente.
3. La Banca può aderire al convenzionamento entro il termine dell’iniziativa agevolativa.

Art. 6 - Diritto di recesso

1. La Banca può recedere in ogni momento dal convenzionamento previa comunicazione all'APIAE con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso, fatte salve le posizioni già definite.

Art. 7 – Durata impegni assunti dalla Banche

1. Gli impegni assunti dalla Banche con il convenzionamento avranno una durata pari al termine dell'iniziativa agevolativa, fatte salve le posizioni già definite.